Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1915 — Roma — Sabato, 27 marzo — **Numero 78**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.35 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent. **20** — nel Regno cent. **30** — all'Estero cent. **35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 301 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Aggiunte e varianti alle leggi sull'avanzamento nel R. esercito.

Art. 1.

All'art. 7 della legge 8 giugno 1913, n. 601, sull'avanzamento nel R. esercito, è sostituito il seguente:

Fino alla concorrenza di un quarto, i posti vacanti nel grado di capitano in ogni ruolo possono essere concessi all'avanzamento a scelta; nei corpi sanitario e veterinario, però, l'aliquota che può essere riservata all'avanzamento a scelta, è di un terzo.

Per coprire i posti da capitano devoluti all'anzianità, i tenenti non saranno sottoposti ad esami. Peraltro i tenenti che provengono dai marescialli, di cui al n. 3 dell'art. 3, ed i tenenti medici e veterinari dovranno subire un esame in base a programmi stabiliti con apposito regolamento.

Il reclutamento dei capitani commissari è regolato dall'art. 42 del vigente testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dalla legge 21 dicembre 1899, n. 461.

Per ottenere l'avanzamento a scelta:

a) i tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio devono avere superato tutti gli esami finali di ogni anno della scuola di guerra (anche senza averne frequentato i corsi);

b) i tenenti appartenenti agli altri ruoli (salvo la eccezione di cui all'articolo seguente) devono aver superato esami speciali da determinarsi per decreto Reale;

c) tutti devono essere entrati nel primo dodicesimo del rispettivo ruolo organico complessivo dei tenenti e sottotenenti, ad eccezione dei tenenti medici e veterinari che devono essere invece entrati nel primo terzo del ruolo dei tenenti.

Possono concorrere agli esami di avanzamento a scelta, e per due volte soltanto, i tenenti compresi nella prima metà del ruolo rispettivo, che ne facciano domanda.

Perchè i tenenti possano essere ammessi a concorrere alla scuola di guerra, od agli esami d'avanzamento a scelta, è condizione assoluta che la competente Commissione di avanzamento di 1° grado, nella sua annuale riunione, esprima parere favorevole all'accoglimento della domanda.

Art. 2.

All'art. 9 della legge 8 giugno 1913, n. 601, sull'avanzamento nel R. esercito, è sostituito il seguente:

Fino alla concorrenza di un sesto dei posti disponibili, le promozioni al grado di maggiore in ogni ruolo possono aver luogo a scelta; però nei corpi sanitario e veterinario l'aliquota che può essere riservata all'avanzamento a scelta è di un terzo.

Per ottenere l'avanzamento ad anzianità, i capitani devono aver superati esperimenti determinati con decreto Reale e che dovranno essere in parte comuni a tutte le armi, ed in parte speciali a ciascuna arma.

Per ottenere l'avanzamento a scelta, i capitani devono presentarsi ad un esperimento in base a programmi da determinarsi con decreto Reale, i quali saranno in parte comuni a tutte le armi, ed in parte speciali a ciascun'arma, come per l'avanzamento ad anzianità.

Possono concorrere all'esperimento a scelta, e per due volte soltanto, i capitani che ne facciano domanda, che siano proposti dalle Commissioni d'avanzamento di 1° grado, e che abbiano almeno sette anni di grado. Inoltre gli aspiranti dovranno aver tenuto lodevolmente il comando di un reparto della propria arma, per due anni, se di stato maggiore o del genio, e per tre anni, se di fanteria, cavalleria ed artiglieria (ruolo combattente). Gli idonei saranno in ciascun anno promossi per ordine di anzianità nel limite dei posti riservati in ogni ruolo alle promozioni a scelta; quelli che risultassero in eccedenza saranno, a mano a mano, promossi in seguito, in concorrenza con quelli che supereranno l'esperimento negli anni successivi.

I capitani medici e veterinari potranno presentarsi all'esperimento a scelta appena entrati nel primo terzo del ruolo rispettivo.

I capitani del ruolo tecnico d'artiglieria, entro il limite di un sesto delle promozioni a maggiore, che avvengono in tale ruolo, saranno promossi a scelta secondo l'art. 4 della legge 10 luglio 1910, n. 443.

Art. 3.

All'art. 11 della legge 8 giugno 1913, n. 601, sull'avanzamento nel R. esercito, è sostituito il seguente:

I colonnelli di tutte le armi e di tutti i corpi sono tratti a scelta dai tenenti colonnelli del rispettivo ruolo di anzianità. Essi dovrano, secondo norme, da stabilirsi con decreto Reale, subire apposito esperimento di abilità e coltura professionale, il cui risultato costituirà un elemento di giudizio per la loro promovibilità.

Art. 4.

All'art. 16 della legge 8 giugno 1913, n. 601, sull'avanzamento nel R. esercito, è sostituito il seguente:

La Commissione superiore per l'avanzamento ai gradi di colonnello, di maggior generale e di tenente generale (compresi quelli dei corpi sanitario e di commissariato) prende il nome di « Commissione centrale di avanzamento ». Essa è composta del capo di stato maggiore dell'esercito e dei generali designati per il comando di un'armata. Vi partecipano, ciascuno a sua volta come membri aggiunti e con diritto a voto, il comandante del corpo d'armata da cui l'ufficiale dipende, nonchè gli ispettori generali di cavalleria, d'artiglieria e del genio, il comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali, l'ispettore delle truppe da montagna, l'ispettore delle costruzioni d'artiglieria, l'ispettore capo di sanità militare o l'ispettore dei servizi di commissariato per gli ufficiali delle varie armi, corpi e ruoli cui essi sovrintendono.

Inoltre, per le promozioni ai gradi di colonnello e di maggior generale (compresi quelli dei corpi sanitario e di commissariato) e per l'esame delle proposte di promozione per merito eccezionale, di cui all'art. 13 della legge 8 giugno 1913, n. 601, entrano a far parte della Commissione, con diritto a voto, tutti i rimanenti comandanti di corpo d'armata.

Il presidente della Commissione, quando lo ritenga utile ed opportuno, può chiamare a farne parte, come membri consultivi e senza diritto al voto, altri tenenti generali da lui scelti tra quelli che nei due ultimi anni abbiano avuto alla loro dipendenza, anche temporaneamente e per qualsiasi ragione, il colonnello o l'ufficiale generale da giudicare. I criteri che avranno determinato tale scelta sono insindacabili.

La Commissione non s'intenderà costituita ove non siano presenti almeno tre quarti dei suoi membri con diritto a voto, ed il candidato non sarà dichiarato idoneo, ove non abbia riportato due terzi di voti favorevoli.

Art. 5.

All'art. 29 della legge 8 giugno 1913, n. 601, sull'avanzamento nel R. esercito è sostituito il seguente:

Il ministro della guerra è autorizzato a concedere ai tenenti colonnelli e maggiori nelle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio speciali collocamenti in aspettativa a domanda, analogamente a quanto è stabilito pei capitani dall'art. 2 della legge n. 247, in data 3 luglio 1902, e dall'art. 4 della legge n. 493, in data 19 luglio 1909.

Da tale concessione però sono esclusi gli ufficiali che non siano più in grado di concorrere all'avanzamento.

Art. 6.

All'art. 5 della legge 30 dicembre 1906, n. 647, recante provvedimenti per l'arma dei carabinieri Reali, è sostituito il seguente:

Nell'arma dei carabinieri Reali, i posti che si rendono vacanti durante l'anno nell'organico dei subalterni sono occupati per due terzi dai sottotenenti dell'arma e per un terzo dai tenenti tratti dalle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio aventi non più di due anni di grado.

In difetto di sottufficiali idonei a sottotenente, la proporzione sopra stabilita potrà essere alterata a favore dei tenenti delle armi predette e viceversa.

I sottotenenti dei carabinieri reali, sono promossi tenenti al termine del terzo anno di grado.

Art. 7.

All'art. 52 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificato con la legge 6 marzo 1898, n. 50, è sostituito il seguente:

Nel trasferimento da ruolo a ruolo senza promozione è conservata l'anzianità posseduta prima del trasferimento.

Art. 8.

Nessuno dei tenenti delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio trasferiti nell'arma dei carabinieri Reali, dopo la promulgazione della presente legge, potrà nel ruolo dei carabinieri, precedere in azianità l'ultimo iscritto nel ruolo stesso sotto l'impero della precedente legge.

Art. 9.

Il Governo del Re è autorizzato, sentito il parere del Consiglio di Stato, ad inserire la presente legge nel testo unico, di cui all'art. 38 della legge 8 giugno 1913, n. 601.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — ZUPELLI.

Visto *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 302 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le frazioni di Castell' Azzara e di Selvena, ora aggregate al Comune di Santafiora, sono costituite in Comune autonomo sotto la denominazione di comune di Castell'Azzara.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni opportune per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 205 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi 4 giugno 1911, n. 487, e 20 marzo 1913, n. 206;

Vista la legge 24 dicembre 1914, n. 1443, che proroga il termine stabilito dall'art. 87 della legge 4 giugno 1911 suddetta;

Visto il R. decreto 29 marzo 1914, n. 538, col quale l'amministrazione delle scuole elementari e popolari della provincia di Pesaro e Urbino è affidata al Consiglio scolastico tranne che per i Comuni indicati nell'accluso elenco;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 929, e visti i prospetti di liquidazione formati dall'ufficio scolastico in applicazione dell'art. 1 dello stesso regolamento; le deliberazioni dei Comuni contemplati nel presente decreto e del Consiglio scolastico o della Commissione istituita a norma dell'art. 93 della citata legge del 4 giugno 1911, con le quali viene determinato l'ammontare del contributo da versarsi annualmente da ciascun Comune alla tesoreria dello Stato, a norma dell'art. 17 della citata legge;

Visto l'art. 68 del regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 930;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'amministrazione delle scuole elementari e popolari dei Comuni della provincia di Pesaro e Urbino indicati nell'elenco annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dai ministri della pubblica istruzione e del tesoro, è affidata al Consiglio scolastico della stessa Provincia a tutti gli effetti della legge 4 giugno 1911, n. 487, e dei regolamenti pubblicati per l'applicazione della stessa legge, a cominciare dal 1° aprile 1915.

Art. 2.

È approvata la liquidazione dei contributi che ciascun Comune deve annualmente versare alla tesoreria dello Stato a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, il cui ammontare rimane stabilito nella somma indicata rispettivamente nell'elenco di cui al precedente articolo, salve le variazioni che potranno essere eventualmente apportate alla somma così determinata per effetto dell'applicazione dello stesso art. 17 (ultimo comma) e dell'art. 93 (ultimo comma) della citata legge.

Nello stesso elenco, annesso al presente decreto, a norma dell'art. 1, è pure indicato il numero dei maestri e delle scuole amministrate dai Comuni alla data del presente decreto.

Art. 3.

Agli effetti dell'art. 9 della legge 20 marzo 1913, n. 206, il prefetto della provincia di Pesaro e Urbino emanerà con le norme previste dall'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto in data 1° agosto 1913, n. 930, il decreto previsto dallo stesso articolo entro il mese di marzo, ordinando che il rilascio delle delegazioni a garanzia del versamento del tesoro dei contributi annuali che lo Stato deve corrispondere per loro conto all'Amministrazione scolastica provinciale, sia effettuato entro il mese di aprile successivo.

Art. 4.

Al bilancio dell'Amministrazione provinciale scolastica per la provincia di Pesaro e Urbino saranno apportate le variazioni dipendenti dal presente decreto e cioè comprenderà le entrate e le spese relative ai 3[12 dell'esercizio suddetto, per i Comuni indicati nell'elenco annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

GRIPPO — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Provincia di Pesaro e Urbino

Elenco delle somme che i Comuni devono versare annualmente alla tesoreria dello Stato in seguito al passaggio delle scuole elementari all'Amministrazione scolastica provinciale e numero complessivo delle scuole e degli insegnanti.

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare del contributo annuo consolidato per ciascun Comune			Numero complessivo	
		Per stipendi, assegni, ecc., a norma del parag. I dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Per quota contributo al Monte pensioni a norma del parag. 2 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, numero 487	Totale	delle scuole	degli insegnanti
1	Cagli	27,017 94	954 98	28,062 96	38	28
2	Carpegna	2,446 64	128 80	2,575 44	5	4
3	Casteldelci	1,275 —	100 20	1,375 20	3	3
4	Fossombrone	21,333 38	729 43	22,062 81	35	32
5	Monte Cerignone	1,923 68	119 62	2,043 30	4	3
6	Monte Grimano	5,597 28	350 23	5,947 51	9	7
7	Orciano di Pesaro	6,794 34	341 12	7,135 46	9	8
8	Peglio	1,620 62	42 74	1,663 36	3	3
9	Pennabilli	7,027 88	477 99	7,505 87	11	9
10	Pian di Meleto	3,218 98	47 19	3,266 17	7	1
11	San Costanzo	7,633 38	461 95	8,095 33	10	8
12	Sant'Agata Feltria	9,006 44	611 19	9,617 63	13	7
13	Sant'Angelo in Vado	8,377 28	525 54	8,902 82	12	12
14	Serra Sant'Abbondio	2,259 34	100 16	2,359 50	7	5
15	Urbania	8,782 98	304 92	9,087 90	15	13
	Totali	114,315 16	3,386 10	117,701 26	181	143

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il ministro della pubblica istruzione
GRIPPO.

Il numero 196 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 maggio 1914, n. 513 che autorizza la Camera di commercio e industria di Caserta ad imporre una tassa annua sui commercianti e industriali del proprio distretto camerale ed approva il regolamento per l'applicazione e la riscossione della tassa anzidetta;

Visti la legge 20 marzo 1910, n. 121 sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria e il regolamento approvato con il R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245;

Viste le deliberazioni della Camera di commercio e industria predetta in data 13 agosto e 18 dicembre 1912, 27 gennaio nonchè 28 settembre 1914;

Visto il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato e reso esecutivo il nuovo regolamento per l'applicazione e la riscossione della tassa sugli esercenti commerci e industrie nel distretto della Camera di commercio e industria di Caserta secondo l'unito testo visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 2.

È abrogato il regolamento per l'applicazione e la riscossione della tassa a favore della Camera di commercio e industria di Caserta approvato con R. decreto 31 maggio 1914, n. 513, sopra citato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

CAVASOLA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

REGOLAMENTO

per l'applicazione e la riscossione della tassa camerale nel distretto della Camera di commercio e industria di Caserta.

Art. 1.

Non più tardi del 31 gennaio di ciascun anno, gli agenti delle imposte dirette del distretto camerale, trasmetteranno alla Camera di commercio l'elenco dei contribuenti soggetti all'imposta di ricchezza mobile per l'anno in corso, e limitatamente a quei gruppi e categorie e in quei limiti stabiliti nell'art. 5 del R. decreto 31 maggio 1914, n. 513. I ruoli suppletivi accertati durante il corso dell'anno saranno trasmessi entro un mese dall'ultimo giorno della pubblicazione.

Art. 2.

Le Società, gl'Istituti, le Ditte nazionali ed estere che abbiano sede in più distretti camerali, sia che abbiano nel distretto camerale di Caserta la loro sede principale, sia che vi abbiano filiali o succursali o semplici rappresentanze ed agenzie e i procuratori, gli istitori e i rappresentanti di Ditte e Società estere e nazionali, i preposti alle agenzie di commercio di qualsiasi specie, per l'esercizio del loro rappresentato sono tenuti a dichiarare non oltre il 15 ottobre di ciascun anno, alla segreteria della Camera, i redditi netti attribuiti allo stabilimento, all'esercizio, alla filiale o succursale, all'agenzia ecc., che essi tengono nel distretto camerale.

Art. 3.

Trascorso il termine di cui al precedente art. 2, la Camera di commercio procederà di ufficio all'accertamento dei redditi non denunziati. La Camera potrà rivolgersi alle Giunte municipali, perchè propongano aggiunte, modifiche e cancellazioni alla lista dei redditi indicati negli articoli 4 dell'anzidetto R. decreto e 2 del presente regolamento, includendovi i redditi non compresi e cancellando coloro che, per qualsiasi motivo, abbiano cessato di tenere il loro esercizio nel Comune.

Art. 4.

Per le rettifiche e l'appuramento delle denunzie di cui all'art. 4 dell'anzidetto R. decreto e 2 del presente regolamento e l'accertamento di ufficio di cui al precedente art. 3 la Camera, oltre a servirsi degli elenchi vari per l'applicazione delle imposte comunali e di tasse, pesi e misure, nonchè degli elementi risultanti dal proprio registro delle ditte, potrà avvalersi delle facoltà consentite dall'art. 37 della legge 24 agosto 1877, n. 4021. La Camera potrà pure richiedere informazioni agli agenti delle sedi secondarie, in conformità di quanto dispone l'art. 68 del regolamento 24 agosto 1877, n. 4022.

Art. 5.

Entro il 18 febbraio, colle norme fissate dal regolamento interno la Camera forma la matricola della tassa, la quale verrà distribuita per Comune e suddivisa in due categorie. Nella prima saranno compresi i contribuenti aventi unica sede od esercizio nel distretto camerale, per i quali sarà ritenuto il reddito già accertato e reso definitivo dalle locali agenzie delle imposte.

Nella seconda categoria saranno iscritti tutti quei contribuenti pei quali, a norma delle disposizioni contenute in questo regolamento, la Camera dovrà provvedere all'accertamento diretto.

Con le stesse norme sarà compilata la matricola contenente gli accertamenti suppletivi.

Art. 6.

Le due categorie della matricola dovranno contenere:

1° numero d'ordine;

2° cognome, nome e paternità dei contribuenti e denominazione delle società, ditte, enti, agenzie;

3° specie di attività esercitata;

4° indicazione del minimo e massimo della categoria in cui il reddito viene compreso;

5° ammontare dell'imposta dovuta.

Art. 7.

La matricola dalla Camera compilata verrà pubblicata per dieci giorni nell'albo pretorio dei singoli Comuni.

Indipendentemente dalla pubblicazione della matricola le nuove iscrizioni e le variazioni in confronto dell'anno precedente sono notificate entro lo stesso termine agli interessati per mezzo del messo comunale nelle forme prescritte dall' art. 81 del regolamento 24

agosto 1877, n. 4022, per l'applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

Le relazioni di cui all'ultimo comma di detto articolo sono rimesse, a cura dei sindaci, alla Camera di commercio, insieme con la matricola pubblicata.

Art. 8.

Entro dieci giorni dalla pubblicazione della matricola o della notifica individuale, gli interessati possono ricorrere alla Camera di commercio, presentando reclamo in carta legale da L. 0,60.

I reclami dei contribuenti già iscritti nei ruoli di ricchezza mobile, dovranno essere accompagnati dalle relative decisioni della Commissione delle imposte dirette o da apposito certificato dell'agente delle tasse.

Art. 9.

Decorso il termine di dieci giorni dalla pubblicazione, la Camera compila e approva, con le norme stabilite dal regolamento interno, in base alla matricola, i ruoli divisi per Comune delle partite contestate o definite. Come la matricola, i ruoli saranno divisi in due categorie e conterranno gli elementi di cui all'art. 6 del presente regolamento. Entro il 15 marzo i ruoli vengono trasmessi in piego raccomandato al prefetto il quale, dopo averne accertata la regolarità, li rende esecutivi e li trasmette ai sindaci entro lo stesso mese di marzo, perchè essi vengano pubblicati per otto giorni.

Art. 10.

Contro le risultanze del ruolo si può ricorrere, nel termine di un mese dalla pubblicazione, alla Camera di commercio, soltanto per la iscrizione di partite contestate o non definite, per omissione della prescritta notificazione o per errore materiale presentando reclamo in carta legale da L. 0,60.

Art. 11.

Sui reclami presentati in via amministrativa dai contribuenti, tanto in sede di accertamento, quanto contro il ruolo, provvede entro un mese, la Camera di commercio e le relative decisioni sono notificate agli interessati per mezzo del messo comunale nelle forme prescritte dall'art. 7 del presente regolamento.

Contro le decisioni della Camera, entro sei mesi dalla loro notificazione, è ammesso il ricorso al tribunale di Santa Maria Capua Vetere il quale giudicherà in conformità dell'art. 47 della legge 20 marzo 1910, n. 121.

I reclami prodotti tanto alla Camera di commercio, quanto al tribunale non sospendono la riscossione della imposta, salvo diritto di rimborso in caso di accoglimento.

Art. 12.

Le domande di rimborso per cessazione o riduzione di redditi compresi nella prima categoria di cui all'art. 5 del presente regolamento, dovranno essere presentate entro due mesi dal giorno in cui l'autorità competente abbia deciso lo sgravio dell'imposta di ricchezza mobile relativa al reddito tassato dalla Camera.

Per le domande presentate oltre il detto termine di due mesi, il rimborso decorrerà dalla data di presentazione della domanda.

I contribuenti iscritti nella seconda categoria dovranno avvalorare le loro domande di sgravio con quei documenti che crederanno opportuni, sui quali si pronunzierà la Camera.

Art. 13.

Allorquando l'esercizio di un commercio o di una industria passa da una ad altra ditta o società, il nuovo esercente sarà solidalmente responsabile dell'imposta dovuta da tutti i precedenti esercenti per l'anno anteriore.

A questi effetti è presunto cessionario chi nei medesimi locali o in parte di essi esercita lo stesso genere di commercio o industria.

Art. 14.

Decorso il termine di pubblicazione nei due giorni successivi, i sindaci trasmetteranno agli esattori i ruoli pubblicati, rimettendo alla Camera di commercio relativa ricevuta di scarico esprimente l'ammontare dei ruoli e la data di discarico.

La Camera può tuttavia richiedere ai Comuni la restituzione dei ruoli pubblicati e curarne direttamente la trasmissione agli esattori.

La consegna del ruolo agli esattori li rende responsabili verso la Camera dell'ammontare dell'intera somma iscrittavi.

Art. 15.

Gli esattori comunali e consorziali effettueranno l'esazione della tassa camerale, con tutte le norme, privilegi e penalità stabilite dalle vigenti disposizioni relative alla riscossione delle imposte dirette, nonchè dalla legge 20 marzo 1910, n. 121 e relativo regolamento 19 febbraio 1911, n. 245, articoli 59 e 60. Ad essi sarà corrisposto l'aggio di riscossione nella stessa misura di quello percepito per le imposte erariali.

Art. 16.

La tassa camerale sarà pagata in tre rate annuali, con scadenza al 10 aprile, 10 agosto e al 10 dicembre. Qualora i ruoli non fossero pronti nei termini di legge per la riscossione della prima rata questa verrà effettuata alla scadenza del 10 giugno successivo.

Entro dodici giorni dalla scadenza di ciascuna rata gli esattori verseranno al ricevitore provinciale gli otto decimi delle somme dovute; gli altri due decimi saranno versati nel corso del bimestre.

Art. 17.

Saranno rimborsate direttamente dalla Camera, previa autorizzazione del Consiglio, allo esattore le quote inesigibili per insolvibilità o irreperibilità dei contribuenti, in base e presentazione di dichiarazione dell'agenzia delle imposte comprovante il rimborso già avvenuto da parte dell'erario delle corrispondenti quote d'imposta di ricchezza mobile. Per i contribuenti non tassati nei ruoli di ricchezza mobile si pronunzierà di volta in volta la Camera.

Art. 18.

Per quanto non è preveduto nel presente regolamento si seguiranno le norme prescritte per le imposte erariali e in ispecie per quella sui redditi di ricchezza mobile.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
CAVASOLA.

Il numero 235 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 luglio 1904, n. 359, per l'incremento della produzione dei cavalli;

Visto il Nostro decreto in data 10 novembre 1905, n. 656, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge predetta;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per la guerra e per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'annesso regolamento, visto, d'ordine Nostro, dai ministri predetti, per l'incoraggiamento della produzione equina nazionale per l'esercito.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — ZUPELLI — CAVASOLA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

REGOLAMENTO

per l'incoraggiamento della produzione equina nazionale per l'esercito

Art. 1.

Allo scopo di promuovere l'incremento ed incoraggiare il miglioramento della produzione nazionale del cavallo per l'esercito, il Ministero della guerra, nei limiti dei fondi stanziati in bilancio, accorda le agevolazioni e concessioni di cui ai seguenti articoli.

Cessione temporanea di cavalle fattrici a scopo di produzione.

Art. 2.

Ai produttori ed allevatori di cavalli possono essere date in consegna, per un prestabilito periodo di tempo, cavalle fattrici di proprietà dell'Amministrazione militare con l'obbligo di adibirle alla produzione purchè i loro allevamenti corrispondano alle necessarie condizioni di pascoli, ricoveri ed ubicazioni, ed i consegnatari diano affidamento di ben conservare il materiale loro affidato.

Art. 3.

La cessione sarà regolata dalle norme che verranno di volta in volta stabilite in apposita convenzione privata, da stipularsi prima della consegna delle cavalle.

L'Amministrazione avrà cura, quando ne riconosca l'opportunità, di far inserire nelle convenzioni con i produttori, gli allevatori, i concessionari, i consegnatari ecc. apposite clausole penali atte a garantire l'adempimento delle obbligazioni da essi assunte.

Saranno ad esclusivo carico del consegnatario tutte le spese necessarie per il mantenimento delle cavalle e per la cura delle medesime in caso di malattia.

Art. 4.

Per ciascuna cavalla data in consegna potrà essere corrisposto un premio di buon governo nella misura ed alle condizioni stabilite dalla convenzione.

Normalmente detto premio sarà pagato al consegnatario direttamente dalla Commissione di rimonta incaricata dell'acquisto dei puledri pei depositi di allevamento al momento in cui passerà l'ispezione alle fattrici ed eccezionalmente dal Consiglio d'amministrazione del deposito di allevamento o corpo che ha in forza le cavalle.

Art. 5.

I prodotti delle cavalle date in consegna resteranno di proprietà del consegnatario; ma questi ha l'obbligo di tenerli a disposizione dell'Amministrazione militare fino all'età di tre anni e di cederli alla medesima al prezzo di stima che da essa sarà stabilito, nel caso che siano giudicati idonei pel servizio dell'esercito.

Art. 6.

L'Amministrazione militare si riserva ampia facoltà di trasferire al Ministero di agricoltura, industria e commercio il suo diritto di acquisto sui puledri mantenuti interi.

Art. 7.

L'Amministrazione militare può rinunciare al suo diritto di acquisto dei puledri mantenuti interi, purchè l'allevatore si obblighi ad adibirli al servizio di monta ed a non negoziarli che ad esplicita condizione che non possano per nessun motivo essere esportati - neanche temporaneamente - dal Regno se non dopo che abbiano raggiunto l'età di undici anni.

Art. 8.

L'Amministrazione militare non assume alcuna responsabilità per qualsiasi danno possa derivare al consegnatario in conseguenza della effettuata concessione, sia esso dipendente da infortunio causato al consegnatario o ad estranei dalle cavalle, sia esso prodotto da malattia od infezione manifestatasi nelle cavalle stesse dopo la consegna.

Il consegnatario risponderà della morte delle cavalle e di qualsiasi deprezzamento dalle medesime subito durante la consegna, qualora, a giudizio della Commissione di rimonta o del Consiglio di amministrazione del corpo o deposito che le ha in forza, sia a lui imputabile per dolo o per colpa.

Art. 9.

Contro le decisioni delle Commissioni di rimonta o dei Consigli di amministrazione non si potranno adire i tribunali, ma è ammesso il solo reclamo in via amministrativa al Ministero della guerra, reclamo che non sospenderà peraltro le decisioni delle Commissioni o Consigli predetti.

Art. 10.

Le cavalle riconosciute buone fattrici potranno essere vendute ai consegnatari o ad altri allevatori che ne facessero richiesta, con l'obbligo però di non alienarle e di adibirle alla produzione fino all'età di 13 anni facendole coprire dallo stallone del tipo già prescelto dall'Amministrazione.

La vendita sarà effettuata al prezzo assegnato al momento della cessione temporanea qualora l'acquirente sia l'allevatore che le ha in consegna od a quello di stima, che verrà stabilito dal Consiglio d'amministrazione del corpo che le ha in forza, negli altri casi.

Art. 11.

A conseguire un maggiore miglioramento nella produzione equina l'Amministrazione militare potrà cedere ai consegnatari di cavalle fattrici i puledri interi di due anni e mezzo purchè l'allevatore acquirente risarcisca ad essa per intero tutte le spese di acquisto, di trasporto, di mantenimento e generali sino al momento della cessione ed assuma l'obbligo di destinare alla produzione il puledro cedutogli.

Cessione temporanea di cavalle sospette gravide, pregne, o seguite da redo non ritenute buone fattrici.

Art. 12.

Le cavalle sospette gravide, pregne o seguite da redo potranno essere temporamente date in consegna ad allevatori privati con le stesse norme ed alle stesse condizioni di cui ai precedenti articoli 2, 3, 5 a 11 fino a che a giudizio dell'Amministrazione se ne riconosca l'opportunità e non mai oltre l'epoca dello slattamento del puledro.

Art. 13.

I puledri nati dalle cavalle consegnate pregne restano di proprietà del consegnatario a compenso delle spese di mantenimento.

Nessun compenso sarà dovuto per le cavalle date in consegna come sospette gravide che risultassero vuote.

Art. 14.

I puledri già nati all'atto della consegna saranno ceduti a pagamento al consegnatario temporaneo della cavalla puerpera, ma sempre col vincolo di cui all'art. 5.

Premi di conservazione di puledre indigene per la produzione di cavalli per l'esercito.

Art. 15.

Possono essere concessi premi in danaro per le migliori puledre indigene di proprietà degli allevatori destinate alla produzione le quali presentino spiccate attitudini alle funzioni di fattrici per cavalli per l'esercito.

Coloro che intendono concorrere al premio dovranno presentare le puledre alle Commissioni incaricate dell'acquisto dei puledri per i depositi di allevamento, le quali decidono inappellabilmente sulla assegnazione del premio.

Art. 16.

I premi verranno pagati dalle predette Commissioni dietro presentazione dei certificati di monta debitamente vidimati di stalloni erariali od approvati atti alla produzione dei cavalli per l'esercito.

Premi alle fattrici importate destinate alla produzione di cavalli per l'esercito.

Art. 17.

Per le fattrici importate dall'estero e destinate alla produzione di cavalli per l'esercito gli allevatori potranno concorrere ad un certo numero di premi dell'importo massimo di lire centocinquanta ciascuno.

Art. 18.

La concessione di questi premi è subordinata alle seguenti condizioni:

a) la fattrice, a giudizio inappellabile della Commissione militare di rimonta della zona, sia riconosciuta idonea alla produzione di cavalli per l'esercito;

b) sia presentato il certificato di monta, debitamente vidimato, di stallone governativo od approvato, scelto d'accordo con l'Amministrazione militare;

c) il proprietario, all'atto della riscossione del premio, dovrà rilasciare apposita dichiarazione con la quale si obbliga a presentare alla Commissione militare di rimonta i due primi prodotti, all'età di due anni e mezzo oltre, nati da ciascuna cavalla premiata, e di cedere quelli da essa Commissione ritenuti idonei al servizio militare, ed ai prezzi dalla medesima stabiliti i quali per altro non saranno inferiori a quelli di base adottati per le rimonte ordinarie.

Premi per i puledri interi venduti alle Commissioni di rimonta e ceduti in seguito ai depositi stalloni come riproduttori.

Art. 19.

Per ciascun puledro intero acquistato dalle Commissioni di rimonta e ceduto dall'Amministrazione militare ai depositi erariali di cavalli stalloni perchè riconosciuto idoneo alla riproduzione, è concesso al venditore un premio, corrispondente alla metà della differenza fra il prezzo di stima del puledro all'atto della cessione ai depositi stalloni e quello di acquisto aumentato dell'importo della spesa di mantenimento e della quota di spese generali dal giorno dell'acquisto a quello della cessione.

Quando il venditore non sia lo stesso produttore, a questo, se noto, è devoluta una parte del premio, e cioè i due decimi del premio stesso.

Art. 20.

Il premio di cui al precedente articolo verrà pagato a chi spetta con mandati diretti emessi dal Ministero della guerra.

Il pagamento sarà effettuato dopo che il Ministero di agricoltura avrà definitivamente accettato il cavallo cedutogli.

Premi per Mostre ed Esposizioni zootecniche.

Art. 21.

Il Ministero della guerra, allo scopo di dare alla produzione equina, nelle zone ritenute adatte, l'indirizzo che meglio risponda ai bisogni dell'esercito, accorda alle Mostre ed Esposizioni zootecniche che nelle suddette zone vengono bandite, premi da conferirsi alle puledre e cavalle fattrici che per la loro conformazione, origine e genealogia diano affidamento di concorrere al miglioramento della produzione dei tipi adatti pel servizio militare.

L'ammontare dei premi, la loro ripartizione e le condizioni alle quali i soggetti esposti debbono soddisfare per poter concorrere ai premi saranno indicate di volta in volta nel programma delle mostre.

Art. 22.

I premi possono essere in denaro o in medaglie d'oro, d'argento e di bronzo, targhe e diplomi.

Art. 23.

Delle giurie per l'assegnazione dei premi dovranno sempre far parte delegati del Ministero della guerra, nel numero che sarà volta a volta stabilito.

Art. 24.

I premi in danaro verranno normalmente pagati all'atto stesso della presentazione alla Commissione militare di rimonta dei certificati di monta debitamente vidimati.

All'uopo verranno emessi mandati di anticipazione a favore del presidente della Commissione di rimonta per l'incetta dei puledri nella zona ove ha luogo la mostra, delegato dal Ministero della guerra a termini dell'articolo precedente.

Le medaglie potranno essere consegnate prima del giorno fissato per la mostra agli enti organizzatori della mostra stessa. I rappresentanti del Ministero della guerra ritireranno però, dopo effettuata la premiazione, quelle medaglie che non fossero state assegnate o per mancanza di soggetti da premiare o perchè la consegna dei premi è subordinata a speciali condizioni.

Premi per la trasformazione degli allevamenti bradi e stallini in semi bradi.

Art. 25.

Agli allevatori ed alle associazioni di allevatori aventi in consegna cavalle fattrici di proprietà dell'Amministrazione possono essere accordati premi in danaro per agevolare la trasformazione degli allevamenti dal sistema stallino o completamente brado in allevamenti a sistema semi-brado, o per lavori di miglioramento eseguiti nelle stalle e nei ricoveri di dette fattrici.

Il pagamento di questi premi sarà eseguito, su proposta delle Commissioni di rimonta, dal Ministero della guerra con mandati diretti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della guerra
ZUPELLI.
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
CAVASOLA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente R. decreto:

N. 294

Regio Decreto 11 marzo 1915, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, il comune di Civitavecchia è autorizzato a continuare a riscuotere un dazio di consumo su alcuni generi non compresi nelle ordinarie categorie, (lavori di vetro e di cristallo; vasi, stoviglie ed altri oggetti di terraglia e di porcellana).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 27 luglio 1910, n. 538;

Visto il regolamento per il personale del Commissariato della emigrazione approvato con R. decreto 6 marzo 1913, n. 849;

Visto il decreto Ministeriale 31 maggio 1914, col quale fu aperto un concorso presso il Ministero degli affari esteri (Commissariato dell'emigrazione) ad un posto di commissario dell'emigrazione con lo stipendio di L. 7000 annue;

Determina quanto segue:

La Commissione giudicatrice di cui all'art. 3 del decreto Ministeriale 31 maggio 1914 è composta dei seguenti signori:

Perla prof. Raffaele, presidente di sezione al Consiglio di Stato, presidente;

Gallina conte Giovanni, commissario generale dell'emigrazione;

Codacci Pisanelli avv. Alfredo, ordinario nella R. Università di Roma, deputato al Parlamento;

Pantaleoni avv. Maffeo, ordinario nella R. Università di Roma;

Cabrini Angiolo, deputato al Parlamento, membro del Consiglio dell'emigrazione;

Il cav. Emilio Axerio, R. console, disimpegnerà, senza voto, le funzioni di segretario.

Roma, 17 marzo 1915.

SONNINO.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto Ministeriale 30 marzo 1914 col quale fu indetto un concorso a 20 posti di provveditore agli studi di 4ª classe;

Veduta la relazione in data 23 marzo 1915 della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Veduto l'art. 10 del regolamento 24 novembre 1908, n. 756;

Veduto il regolamento 25 gennaio 1914, n. 114, per l'Amministrazione centrale e provinciale della pubblica istruzione;

Decreta:

È approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria dei vincitori del concorso a 20 posti di provveditore agli studi di 4ª classe indetto col decreto Ministeriale 30 marzo 1915:

1. Funzionari di 1ª categoria dell'Amministrazione centrale e provinciale della pubblica istruzione:

Baglio dott. Gaetano — De Francesco dott. Giuseppe Menotti.

2. Capi di Istituto ed insegnanti nelle scuole medie e governative:

Crocioni prof. Giovanni — Antonibon prof. Giulio — Rossi prof. Giorgio — Manaira prof. Alberto — Amaldi prof. Italo — Piccioni prof. Luigi — Marchesi prof. Concetto — Gasperoni prof. Gaetano.

3. Ispettori scolastici:

Sferra-Carini Lorenzo — Di Fede Giuseppe — Moscatelli Mentore — Aliani Giuseppe.

Roma, 24 marzo 1915.

Il ministro
GRIPPO.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 21 corrente, in Ciampino, provincia di Roma, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico.

Roma, 24 marzo 1915.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Magistratura.

Con R. decreto del 25 febbraio 1915:

Schiesari Edoardo, giudice in funzioni di pretore nel mandamento di Moggio Udinese è tramutato, a sua domanda, alla pretura di Trescorre Balneario.

Forlenza Francesco, giudice in funzioni di pretore nel mandamento di Cortale, è tramutato, a sua domanda, alla pretura di Gerace.

Striani Adolfo, giudice in funzioni di pretore nel mandamento di Cinquefronde, è tramutato alla pretura di Bova.

I sottonotati giudici di 4ª categoria sono destinati nei mandamenti rispettivamente indicati, con le funzioni di pretore:

Pennetta Antonio, dal tribunale di Roma al mandamento di Pescarolo ed Uniti.

Sommella Armando, dalla R. procura di Napoli al mandamento di Ruffano.

Del Rio Giovanni, dalla Regia procura di Bologna al mandamento di Codigoro.

Vacchina Mario, dalla R. procura di Torino al mandamento di Mombello Monferrato.

Pirone Angelo Raffaele, dalla R. procura di Udine al mandamento di Arena.

Di Piazza Salvatore, dalla R. procura di Siracusa al mandamento di Barrafranca.

Marsiliani Emilio, dalla R. procura di Frosinone al mandamento di Triora.

Paolillo Felice, dal tribunale di Milano al mandamento di Savelli.

Salvi Lorenzo, dal tribunale di Genova al mandamento di Cividale del Friuli.

Albeggiani Giuseppe, dal tribunale di Termini Imerese al mandamento di Pantelleria.

Aprile Ettore, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Chioggia, pel triennio 1913-915.

Con R. decreto del 28 febbraio 1915:

I Nostri decreti in data 25 febbraio 1915, riguardanti il presidente del tribunale di Casale, Garbasso cav. Carlo, sono rettificati nel senso che al nome Carlo sono sostituiti quelli di Luigi Vittorio Emanuele Secondo Antonio Carlo.

Valeriani cav. Scipione, consigliere della Corte di appello di Roma, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per infermità per due mesi.

Stecchini cav. Domenico, consigliere della Corte d'appello di Bologna, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per infermità per due mesi.

Della Monica cav. Antonio, giudice del tribunale civile e penale di Firenze, è nominato consigliere della Corte di appello di Palermo.

(Continua).

Ministero di agricoltura, industria e commercio

ISPETTORATO GENERALE DEL COMMERCIO

Indicazione del corso della rendita e dei titoli di cui al R. decreto 24 novembre 1914, n. 1283 (art. 5) e al decreto Ministeriale 30 novembre 1914, stabilito di concerto col Ministero del tesoro.

Roma, 26 marzo 1915.

TITOLI	CORSO medio
Titoli di Stato.	
CONSOLIDATI	
Rendita 3,50 % netto (1906)	80.54
Rendita 3,50 % netto (emissione 1902)	80.12 1/2
Rendita 3,00 % lordo	57.—
REDIMIBILI	
Buoni del tesoro quinquennali. 1912	96.79
Buoni del tesoro quinquennali. 1913-914	95.87
Obbligazioni 3 1/2 % netto redimibili (Categoria 1ª)	—
Obbligazioni 3 % netto redimibili	—
Obbligazioni 5 % del prestito Blount 1866	93.50
Obbligazioni 3 % SS. FF. Med. Adr. Sicule	288.31
Obbligazioni 3 % (comuni) delle SS. FF. Romane.	—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia del Tirreno	—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Marremmana	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Vittorio Emanuele	328.75
Obbligazioni 5 % della Ferrovia di Novara	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia di Cuneo	—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia di Cuneo	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Torino-Savona-Acqui	—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Udine-Pontebba	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Lucca-Pistoia	293.—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria	—
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi A. B.	309.—
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi C. D. D¹.	309.—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Centrale toscana	519.—
Obbligazioni 6 % dei Canali Cavour	—
Obbligazioni 5 % per i lavori del Tevere	—
Obbligazioni 5 % per le opere edilizie della città di Roma	—
Obbligazioni 5 % per i lavori di risanamento città di Napoli	—
Azioni privilegiate 2 % della ferrovia Cavallermaggiore-Bra (gl'interessi si pagano una volta all'anno a titolo di prodotto annuo)	—
Azioni comuni della ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnola-Mortara (sono prive d'interessi e di dividendo)	—
Titoli garantiti dallo Stato.	
Obbligazioni 3 % delle ferrovie Sarde (emissione 1879-1882)	295.—
Obbligazioni 5 % del prestito unificato della città di Napoli	—
Cartelle di credito comunale e provinciale 4 %.	—
Cartelle speciali di credito comunale e provinciale 3,75 % (antiche obbligazioni 4 % oro della città di Roma)	—
Cartelle ordinarie di credito comunale e provinciale 3,75 %.	—
Cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli 3 1/2 % netto	459.74
Cartelle fondiarie.	
Cartelle di Sicilia 5 %	—
Cartelle di Sicilia 3.75 %	—
Cartelle del Credito fondiario del monte dei Paschi di Siena 5 %	462.74
Cartelle del Credito fondiario del monte dei Paschi di Siena 4 1/2 %	454.76
Cartelle del Credito fondiario del monte dei Paschi di Siena 3 1/2 %	433.49
Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo, Torino 3.75 %	475.50
Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo, Torino 3 1/2 %	425.—
Cartelle del Credito fondiario della Banca d'Italia 3.75 %	472.—
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 1/2 %	487.25
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 %	465.—
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 3 1/2 %	439.—
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 5 %	—
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 4 %	—
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 3 1/2 %	431.50
Cartelle della Cassa di risparmio di Verona 3.75 %.	—
Cartelle del Banco di San Spirito 4 %	—
Credito Fondiario Sardo 4 1/2 %	—
Credito Fondiario di Bologna 5 %	—
Credito Fondiario di Bologna 4 1/2 %	—
Credito Fondiario di Bologna 4 %	—
Credito Fondiario di Bologna 3 1/2 %	—

AVVERTENZA. — Il corso dei buoni del tesoro, delle obbligazioni redimibili 3 1/2 0/0 e 3 0/0, delle cartelle di credito comunale o provinciale e di tutte le cartelle fondiarie (comprese quelle del Banco di Napoli) si intende « più interessi ». Per tutti gli altri titoli si intende « compresi interessi ».

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 27 marzo 1915, in L. 109.35.

MINISTERO DEL TESORO
E
MINISTERO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Media dei cambî secondo le comunicazioni delle piazze indicate nel decreto Ministeriale 1° settembre 1914, accertata il giorno 26 marzo 1915.

Visto il decreto Ministeriale 1° settembre 1914:

La media dei cambî secondo le comunicazioni delle piazze indicate nel decreto Ministeriale predetto è la seguente:

PIAZZA	DENARO	LETTERA
Parigi	108 04	108 47
Londra	27.54	27 66
Berlino	117.78	118 40
Vienna	86.95	87 67
New York	5.73	5 80
Buenos Aires	2 45 1[4	2.47 1[2
Svizzera	106.20	106 83
Cambio dell'oro	109.—	109.70

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio dal 27 al 30 marzo 1915:

Franchi . . . . 108.25 1[2
Lire sterline 27.60
Marchi 118.09
Corone 87.31
Dollari . . . . 5.76 1[2
Pesos carta . . . . 2.46 3[8
Lire oro 109.35

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì, 26 marzo 1915

***Presidenza del presidente* MANFREDI.**

La seduta è aperta alle ore 15,10.

D'AYALA VALVA, segretario. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Comunicazioni della presidenza.

PRESIDENTE. Annunzia che dalla votazione avvenuta ieri in Comitato segreto è risultato che il Senato ha convalidato la nomina a senatori dei signori Luigi Albertini e Luigi Venosta; li dichiara perciò ammessi alla prestazione del giuramento.

Dà poi lettura dell'elenco delle relazioni presentate ieri alla presidenza dalla Commissione di finanze e dagli Uffici centrali.

Annuncio di interpellanza.

PRESIDENTE. Annuncia che i senatori Santini e Valli chiedono di interpellare i ministri del tesoro e delle colonie sulla convenienza e utilità di stabilire bilanci separati per la Tripolitania e per la Cirenaica.

CARCANO, ministro del tesoro. Si riserva di prendere accordi col ministro delle colonie e con gli interpellanti per fissare il giorno dello svolgimento dell'interpellanza.

Sull'ordine del giorno.

ASTENGO. Prega la presidenza di mettere all'ordine del giorno di domani la votazione per la nomina di due commissari di vigilanza al fondo per l'emigrazione.

PRESIDENTE. Non facendosi obbiezioni, così rimane stabilito.

Presentazione di relazioni.

MELODIA. Presenta la relazione al disegno di legge: « Sistemazione del servizio telefonico nelle Puglie ».

TORRIGIANI FILIPPO. Presenta la relazione al disegno di legge: « Opere stradali nella Maremma toscana ».

BLASERNA, vice-presidente della Commissione di finanze. Presenta la relazione al disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione delle spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1914-915 ».

DE CUPIS. Presenta la relazione al disegno di legge: « Costruzione di edifici postali, telegrafici e telefonici ad Aquila e Chieti ».

Approvazione di disegni di legge.

D'AYALA VALVA e FABRIZI, segretari. Danno lettura di dieci disegni di legge per maggiori assegnazioni ed approvazione di eccedenze di impegni su alcuni capitoli degli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri per gli esercizi finanziari 1913-914 e 1914-1915 (Nn. 187, 198, 177, 178, 201, 180, 181, 184, 200, 183), che sono approvati senza discussione.

FABRIZI, segretario. Dà lettura dei seguenti disegni di legge, che sono pure approvati senza discussione:

Convalidazione dei decreti Reali con i quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1914-915 durante il periodo di vacanze parlamentari (N. 185).

Convalidazione di decreti Reali con i quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste durante il periodo di vacanze parlamentari (N. 186).

Proroga del termine stabilito dall'art. 177 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, relativo alla dispensa dal servizio degli impiegati degli archivi notarili (N. 189).

Votazione a scrutinio segreto.

DI PRAMPERO, segretario. Procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge, approvati per alzata e seduta nella tornata precedente e nella odierna.

Si lasciano le urne aperte.

Presentazione di relazioni.

SCILLAMA'. Presenta le relazioni ai disegni di legge:

Modificazioni agli articoli 153 e 172 del Codice di commercio (n. 208);

Autorizzazione di spesa per provvedere all'ampliamento dei locali destinati agli uffici giudiziari di Palermo (n. 209).

BETTONI. Presenta la relazione al disegno di legge:

Provvedimenti per la sistemazione economico-finanziaria dell'Eritrea (n. 169).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione.

Si procede alla numerazione dei voti.

Approvazione di disegni di legge.

D'AYALA VALVA, segretario. Dà lettura dei seguenti disegni di legge, che sono approvati senza discussione:

Sulle ferie giudiziare (n. 131 *A*, progetto dell'Ufficio centrale accettato dal Governo);

Nomina dei laureati in medicina e chirurgia ascritti alla 1ª, 2ª e 3ª categoria ad ufficiali medici di complemento nei gradi di sottotenente, tenente e capitano (193).

Modificazioni ed aggiunte alla legge n. 305 dell'8 luglio 1906 relativa ai farmacisti militari di complemento (194);

Provvedimenti a favore dell'opera nazionale Emanuele Filiberto di Savoia per soccorso agli orfani dei militari morti nella campagna di Libia (195);

Disposizioni transitorie per l'applicazione della legge 2 luglio 1911, n. 632, che riordina il personale dei disegnatori della Regia marina (204).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni a fare prestiti per case popolari (151).

D'AYALA VALVA, segretario. Dà lettura del disegno di legge.

FROLA, relatore. Dà ragione di un ordine del giorno, proposto dall'ufficio centrale e concordato con i ministri di agricoltura, industria e commercio e del tesoro.

« Il Senato invita il Governo a stabilire, prima dell'applicazione della presente legge, le modalità occorrenti nelle operazioni ora consentite all'Istituto nazionale delle assicurazioni sulla durata della vita dell'uomo, in modo che queste nuove operazioni offrano le maggiori garanzie sia in rapporto alla solidità del mutuo da stipularsi, sia in rapporto alla disponibilità annuale dell'Istituto ».

Prega che sia posto ai voti.

CAVASOLA, ministro di agricoltura, industria e commercio. Il Governo accetta l'ordine del giorno, perchè sente tutto l'interesse di garantire le operazioni concesse all'Istituto nazionale delle assicurazioni.

PRESIDENTE. La discussione è chiusa.

Pone ai voti l'ordine del giorno, che risulta approvato.

L'articolo unico del disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

BLASERNA, vicepresidente della Commissione di finanze. A nome della Commissione di finanze, presenta le relazioni ai seguenti disegni di legge:

Stati di previsione dell'entrata e della spesa per la colonia della Somalia italiana dell'esercizio finanziario 1914-915.

Aumenti degli stanziamenti da effettuare nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per le opere nelle Provincie calabresi.

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 217.345,22, verificatesi sulle assegnazioni di taluni capitoli degli stati di previsione della spesa degli Economati generali dei benefici vacanti di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia e delle eccedenze di pagamento di lire 5998,02, verificatesi sui residui dei capitoli nn. 3 e 30 rispettivamente degli stati di previsione della spesa degli Economati generali dei benefici vacanti di Torino e di Venezia per l'esercizio finanziario 1913-914.

Aumento di lire un milione al contributo ordinario dello Stato nelle spese per la Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1914-915 ed assegnazione straordinaria di L. 270 mila a carico dell'esercizio stesso per definitivo assetto delle nuove occupazioni in quella colonia.

Giuramento del senatore Venosta.

Introdotto dai senatori Inghilleri e Cadolini, presta giuramento il senatore Venosta.

Approvazione di un disegno di legge.

TORRIGIANI FILIPPO, segretario. Dà lettura del seguente disegno di legge, che è approvato senza discussione e rinviato allo scrutinio segreto:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1915-916 (N. 155).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Manutenzione del cavo fra il continente e la Sardegna:

Votanti 118
Favorevoli 115
Contrari 3

(Il Senato approva).

Approvazione dello schema della convenzione, da stipularsi col comune di Torino, relativa alla sistemazione della Biblioteca nazionale universitaria e della Biblioteca civica di quella città, nell'edificio demaniale detto del Debito pubblico:

Votanti 118
Favorevoli 112
Contrari 6

(Il Senato approva).

Costituzione del comune di Rivarolo del Re e Uniti:

Votanti 118
Favorevoli 98
Contrari 20

(Il Senato approva).

Nuovi collegamenti telefonici:

Votanti 118
Favorevoli 110
Contrari 8

(Il Senato approva).

Approvazione di eccedenze d'impegni, di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, dell'interno, delle poste e dei telegrafi, del tesoro, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato, della marina e della guerra, per gli esercizi 1913-914 e 1914-915 (nn. 173, 175, 179, 182, 187, 198, 177, 178, 201, 280, 281, 184, 200 e 183):

Votanti 118
Favorevoli 112
Contrari 6

(Il Senato approva).

Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per spese impreviste dell'esercizio finanziario 1914-915 durante il periodo di vacanze parlamentari:

Votanti 118
Favorevoli 111
Contrari 7

(Il Senato approva).

Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste durante il periodo di vacanze parlamentari:

Votanti 118
Favorevoli 111
Contrari 7

(Il Senato approva).

Proroga del termine stabilito dall'art. 177 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, relativo alla dispensa dal servizio degli impiegati degli archivi notarili:

Votanti 118
Favorevoli 109
Contrari 9

(Il Senato approva).

La seduta termina alle ore 17.

DIARIO ESTERO

CRONACA DELLA GUERRA

Neppure oggi sono segnalate dai comunicati ufficiali dei belligeranti azioni decisive nel settore orientale. Il grande stato maggiore russo assicura tuttavia che le truppe moscovite progrediscono sul Niemen e nei Carpazi. Qui la situazione degli austro-ungarici sarebbe abbastanza scossa dal fatto ch'essi non solo sono stati respinti nella direzione di Varselle e di Uszok e nella regione dei colli di Lupkoff, ma hanno dovuto lasciare in mano del nemico molte migliaia di prigionieri e parecchie diecine di mitragliatrici.

Neppure nel settore franco-belga si sono avuti ieri combattimenti d'una certa importanza. I comunicati da Parigi affermano che tutti gli attacchi tedeschi tra la Mosa e la Mosella sono stati respinti.

Continua la stasi delle operazioni militari nello stretto dei Dardanelli a causa di una violenta tempesta che imperversa da qualche giorno in quelle coste.

Telegrammi da Londra annunziano l'affondamento, per parte di sottomarini tedeschi dei vapori *Delmira* e *Medea* e confermano, per quanto indirettamente, l'affondamento del sottomarino, pure tedesco, *U. 29*, di cui accennava ieri l'Ammiragliato inglese.

L'*Agenzia Stefani* comunica più particolareggiate notizie sull'andamento della guerra coi seguenti telegrammi:

Pietrogrado, 26. — Un comunicato del grande stato maggiore dice:

Sul fronte ovest del Niemen continuiamo a progredire; ad est del Narew e a sinistra della Vistola nessuna modificazione da segnalare.

Nei Carpazi la nostra offensiva nella direzione di Varselle e di Uszok si svolge con un completo successo. Le nostre truppe che operano in difficili condizioni hanno riportato un importante successo nella regione dei colli di Lupkoff ed abbiamo preso d'assalto una forte posizione austriaca sulla cima dei Beskidi.

La nostra fanteria è quindi riuscita a forzare il bosco intricato di ripari di filo di ferro che circonda le trincee; ha potuto avanzare fino alle principali posizioni del nemico dopo averle bombardate per mezzo di mitragliatrici ad una distanza di seicento passi; è passata sopra a profondi fossati circondati da palizzate ed ha presa la fortificazione munita di solidi blindaggi.

Gli austriaci hanno attaccato parecchie volte e progressivamente in linea serrata, ma sono stati dispersi ed annientati dal nostro fuoco. Il 24 mattina il nemico ha tentato un movimento di aggiramento su alcune posizioni.

Durante la giornata abbiamo fatto un centinaio di ufficiali e 5600 soldati prigionieri e prese parecchie diecine di mitragliatrici.

Pietrogrado, 26. — Un dirigibile tedesco ha lanciato bombe su Lomza. Nove borghesi sono stati feriti.

Un ordine del ministro dell'interno vieta d'ora innanzi la presenza dei prigionieri tedeschi negli alberghi, trattorie e teatri.

Vienna, 26. — Un comunicato ufficiale, in data di oggi, dice:

Nei Carpazi continuano violenti combattimenti. Reiterati attacchi russi sono stati respinti di giorno e di notte. La situazione generale è immutata.

Nella regione a sud di Zaleszezyki le nostre truppe hanno ... undici punti di appoggio russi ed hanno fatto più di 500 prigionieri.

Sul fronte nella Polonia russa e nella Galizia occidentale si gnala un combattimento di artiglieria.

Il campanile del villaggio di Paradyz, a sud-est di Sulejow, stato riconosciuto come stazione di osservazione dell'artiglieria mica e per conseguenza ha dovuto essere incendiato con colpi cannone.

Berlino, 26. — Il grande stato maggiore annunzia dal gran tiere generale in data 26:

Teatro occidentale della guerra: — Sugli Hauts di Meuse, a sud-est di Verdun, presso Combres, i francesi hanno tentato di nuovo di impadronirsi della nostra posizione con un attacco più forte, ... sono stati respinti dopo un accanito combattimento.

I combattimenti ad Hartmannsweilerkopf continuano ancora.

Teatro orientale della guerra: — Gli attacchi russi contro i passi i laghi presso Augustow sono stati respinti.

Il Comando superiore dell'esercito.

Parigi, 26. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

La giornata del 25 è stata calma sulla maggior parte del fronte. Pioggia quasi continua. Tra la Mosa e la Mosella 7 tentativi di attacco del nemico sono stati facilmente ed immediatamente respinti: due al bosco di Consenvoye e al bosco di Caures (a nord di Verdun), tre ad Eparges e due nel Bois-le-Prêtre.

Parigi, 26. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

In Belgio nella regione di Nieuport combattimenti di artiglieria. Più a sud abbiamo preso e occupato a nord di Saint George una fattoria davanti alle nostre linee.

In Champagne bombardamento senza attacchi di fanteria.

In Lorena a nord di Badonviller abbiamo saldamente organizzato il terreno guadagnato da noi dopo il 22.

In Alsazia al Reichskerkopf i tedeschi hanno lanciato sulle nostre trincee del liquido infiammabile senza però ottenere risultati.

Sei nostri aviatori hanno bombardato gli hangars di dirigibili di Frascaty e la stazione di Metz. Essi hanno lanciato una dozzina di granate che hanno determinato un panico. Violentemente cannoneggiati, essi hanno tutti potuto rientrare alle loro basi. Abbiamo pure bombardato tre caserme ad est di Strasburgo.

Atene, 26. — Si ha da Tenedo che il dragaggio delle mine è continuato tutta la notte sotto la protezione delle navi. Una violenta tempesta ha continuato a rendere difficili le operazioni.

Un comandante di una nave francese avrebbe dichiarato che nessun sacrificio arresterà gli alleati nella loro avanzata negli stretti.

Londra, 26. — Il vapore *Delmira* è stato fermato nella Manica da un sottomarino tedesco che ha dato all'equipaggio dieci minuti di tempo per lasciare il vapore. Questo è stato poscia affondato.

L'equipaggio è sbarcato nell'isola di Wigth.

Londra, 26. — Si conferma ufficialmente la distruzione avvenuta il 25 marzo alle ore 10 del mattino per opera del sottomarino tedesco *U. 28* del vapore olandese *Medea*, il quale batteva bandiera della sua nazionalità, aveva un equipaggio olandese e portava il nome di *Medea*, seguito dalla parola « Amsterdam » in grossi caratteri.

Il sottomarino *U. 28* ha rifiutato al padrone del *Medea* di restituirgli le sue carte. L'equipaggio è stato raccolto da una controtorpediniera inglese.

Londra, 26. — Il sottomarino tedesco *U. 29* aveva affondato recentemente sei navi mercantili nei paraggi dell'isola Schilly. Esso era comandato dal capitano Weddinger il quale comandava precedentemente un altro sottomarino che affondò gli incrociatori *Cressy*, *Aboukir* e *Hogue*.

Metz, 26. — Si annuncia ufficialmente che oggi a mezzogiorno sono comparsi parecchi aviatori nemici i quali hanno gettato alcune bombe sulla parte meridionale della città, ma sono stati poi

cacciati dal fuoco dell'artiglieria. Tre soldati sono rimasti gravemente feriti. Non vi è da deplorare alcun danno materiale.

Pietrogrado, 26. — Un comunicato del grande stato maggiore del generalissimo dice:

All'ovest del medio Niemen la nostra offensiva ha urtato contro attacchi nemici. Continuano i combattimenti.

Sulla riva destra del Narew e sulla riva sinistra della Vistola non si segnala nessun cambiamento essenziale.

Sul fronte che si stende fra Battfeld e Ujok continuiamo a progredire con successo sebbene siano giunti al nemico rinforzi. Nella giornata del 24 abbiamo preso 1700 prigionieri e due cannoni.

In direzione di Nunkacz e di Stedolina i tedeschi hanno nuovamente attaccato le nostre posizioni ma senza successo.

Pietrogrado, 27. — Un comunicato dello Stato maggiore dell'esercito del Caucaso dice:

Il 24 sono avvenuti scontri insignificanti nella regione al di là del Ciorok e in direzione di Olty.

Sugli altri fronti non si segnala nessuna modificazione.

CRONACA ITALIANA

S. M. la Regina Margherita e le LL. AA. RR. il duca e la duchessa d'Aosta, dopo la cerimonia religiosa del battesimo di S. A. R. la principessa Maria, assistettero ieri l'altro, nella cappella di Villa Savoia, a quella della cresima e della prima comunione delle LL. AA. RR. le principesse Jolanda e Mafalda e del principe ereditario Umberto di Piemonte.

S. M. la Regina Madre fece da madrina di cresima delle principesse Jolanda e Mafalda; S. A. R. il duca d'Aosta fece da padrino di cresima a S. A. R. il principe Umberto.

La cerimonia si svolse in forma privatissima.

In Campidoglio. — Il Consiglio comunale si è riunito ieri, in seduta pubblica, sotto la presidenza del sindaco.

Approvato il verbale della seduta precedente, il consigliere Franzetti svolse una interrogazione per conoscere i provvedimenti adottati e da adottare nei riguardi del prezzo e della qualità del pane unico, nell'interesse della cittadinanza.

L'ing. Orlando, assessore per l'ufficio di annona, rispose esaurientemente alla complessa questione assicurando che l'Amministrazione municipale intende salvaguardare la cittadinanza da qualsiasi arbitraria o ingiustificata cupidigia industriale.

Svolte altre interrogazioni, il Consiglio approvò varie proposte fra le quali l'aumento dello stipendio alle maestre giardiniere, la riproduzione del monumento romano a Q. Sulpicio Massimo, e l'impianto degli utilissimi chioschi notturni, richiesti dal continuo svolgimento della vita cittadina.

Alle ore 20 la seduta pubblica venne tolta ed il Consiglio si riunì in breve seduta segreta.

Gara di poesia latina. — Il 15 corrente, nell'adunanza della Classe letteraria della R. Accademia delle scienze di Amsterdam, si è riferito sul merito di 23 lavori presentati al concorso internazionale per il premio istituito col legato Hoefft. Tale premio venne assegnato al carme *Mnemosynon*, di cui risultò autore Francesco Saverio Reuss, di Roma.

Nove altri componimenti furono dichiarati degni di lode come eccellenti, dei quali diamo i titoli: *Anticato — Sophronia — Pacis augurium — Satelles — Aquileia — Superstes sibi — De Margaritis — Planasia — Pueri ludentes.* Quest'ultimo parve ai giudicanti essere inferiore solamente al carme premiato. Del *Satelles* si sa essere autore Antonio Faverzani, che già aveva dato il permesso di aprire la sua scheda. Se altrettanto faranno gli altri concorrenti entro il maggio p. v., i loro lavori saranno pubblicati a spese del legato.

Dopo il terremoto. — S. E. il ministro delle finanze, Daneo, ha fatto tenere a S. E. Salandra, presidente del Consiglio centrale per i soccorsi ai danneggiati dal terremoto della Marsica, la cospicua somma di L. 29.127,20, ricavato di una sottoscrizione spontanea e personale apertasi tra le guardie di finanza delle varie regioni del Regno.

Altre L. 4000 circa sono state versate da alcuni comandanti di Comitati locali o dalle guardie stesse ai giornali; sono quindi più di L. 33.000 che lo slancio umanitario della benemerita milizia delle finanze ha offerto a sollievo dei fratelli colpiti dalla terribile sventura; confermando che essa sa, in ogni occasione, patriotticamente sentire ed operare.

Il Congresso degli agricoltori. — Continuano le sedute dell'importante riunione. A quella di ieri mattina assistette S. E. il ministro dell'agricoltura, industria e commercio Cavasola. L'onorevole Frascara nell'aprire, quale presidente, la seduta salutò, a nome degli agricoltori, S. E. il ministro. Questi ringraziò dell'accoglienza gentile ed affermò di essere intervenuto perchè sentiva il dovere della solidarietà dell'opera sua, come preposto al Ministero d'agricoltura, con quella di tutti gli agricoltori; opera che segue col massimo interessamento e col desiderio vivissimo che da una comune collaborazione siano per derivare i migliori frutti al nostro paese.

Terminati gli applausi che accolsero le parole del ministro di agricoltura, il conte Massimo di Frassineto iniziò la sua relazione sullo stato attuale della motocultura.

Dopo la discussione apertasi sull'argomento S. E. il ministro prese congedo dall'assemblea, assicurando che si occuperà con il massimo interessamento del problema della motocoltura così vitale per l'Italia.

Nel pomeriggio di ieri ebbe luogo un'altra seduta.

Oggi i congressisti si recarono a compiere una gita agraria a Torre del Padiglione.

Domani il Congresso continuerà e chiuderà i suoi lavori.

Conferenza. — Al Circolo degli ufficiali di Roma, iersera, dinanzi ad un pubblico numeroso, sceltissimo, il prof. Baldo Rossi, direttore del riparto operativo degli ospedali di Milano, teneva ieri sera al Circolo degli ufficiali una dotta conferenza sui servizi sanitari di guerra, in Germania e in Francia.

L'oratore fu presentato al pubblico con opportune parole dal presidente della Croce rossa stessa, conte Gian Giacomo della Somaglia.

La conferenza ascoltatissima venne vivamente applaudita.

Congresso rinviato. — Il Comitato di organizzazione del IX Congresso internazionale di chimica applicata annunzia che, per decisione imperiale, la riunione del Congresso che doveva aver luogo a Pietrogrado entro il 1915 è rimandata, date le circostanze straordinarie, ad epoca da destinarsi.

Pubblicazioni ufficiali. — Il Ministero per gli affari esteri (Direzione generale degli affari commerciali) pubblica i seguenti rapporti:

« Le istituzioni italiane in Alessandria d'Egitto » (nob. Andrea Rainaldi, R. vice console in Alessandria).

« L'importazione a Scutari d'Albania » (cav. Domenico De Facendis, R. console a Scutari).

« La coltivazione del cotone in Egitto » (cav. Luigi Gabbrielli, R vice console).

Il primo di detti rapporti passa in accurato esame le varie manifestazioni di attività patriottica e sociale nella florente nostra colonia alessandrina.

Mercè il suo studio sulle importazioni in Albania, il R. rappresentante a Scutari traccia le direttive da seguirsi per sviluppare il commercio italiano col paese.

Finalmente nella monografia sulla coltivazione del cotone contengonsi dati e notizie circa le condizioni attuali di una tra le più notevoli industrie agricole egiziane.

Marina mercantile. — Il *Tommaso di Savoia*, del Lloyd Sabaudo, è partito da Buenos Aires per l'Italia.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

ROMA, 26. — La Legazione di Baviera presso la Corte d'Italia è autorizzata a smentire nel modo più categorico la notizia del *Daily Telegraph*, pubblicata su giornali italiani, che il Principe ereditario di Baviera sia rimasto ferito.

Sua Altezza Reale gode ottima salute.

BUDAPEST, 26. — La moratoria è stata prorogata fino alla fine di luglio.

HONOLULU, 26. — Un sottomarino americano, che effettuava iermattina esercizi di tiro, scomparve mentre si era sommerso.

Risulta dalle ricerche fatte che la nave è immobile a grande profondità.

I tentativi fatti per rimetterla a galla sono riusciti infruttuosi.

Si teme che l'equipaggio, composto di 25 uomini, sia rimasto asfissiato.

SOFIA, 23. — Domani sarà festeggiato l'anniversario della presa di Adrianopoli coll'assalto eroico delle truppe bulgare. In tale ricorrenza i giornali pubblicano lunghi articoli, rievocando i gloriosi fatti d'arme della campagna bulgara ed il valore pieno di abnegazione dell'esercito bulgaro che combatteva per la libertà dei bulgari asserviti. I giornali esprimono il voto che nella prossima ricorrenza dell'anniversario di questo avvenimento l'unità bulgara, per un momento intraveduta nel 1913, e così bruscamente respinta nell'ombra, sarà finalmente un fatto compiuto.

PARIGI, 26. — *Senato.* — Si approva il progetto che eleva a 4.500.000.000 il limite della emissione di buoni del tesoro. Il ministro delle finanze, Ribot, partecipando alla breve discussione, espone la situazione finanziaria della Francia ed aggiunge: Faremo fronte ai nostri impegni per quanto onerosi siano. Nulla lesineremo per la difesa nazionale. Il paese dà uno spettacolo ammirevole al mondo intero.

La Francia riceve ovunque simpatie, alcune delle quali suscettibili di trasformarsi in collaborazione. Ribot, applauditissimo, termina esprimendo la fiducia nella vittoria finale.

Dopo un vibrato discorso del ministro della guerra Millerand, si approva l'istituzione della Croce di guerra destinata a consacrare le citazioni degli atti di guerra all'ordine del giorno delle forze di terra e di mare. Il progetto era già stato approvato dalla Camera.

ROMA, 26. — L'addetto militare austro-ungarico ha ricevuto dal Comando supremo il seguente telegramma:

L'effettivo delle truppe combattenti del presidio di Przemysl era nella mattinata precedente la resa della fortezza di 44.000 uomini di fanteria ed artiglieria, dei quali 30.000 appartenenti alla milizia territoriale (Landsturm). Da questo effettivo di 44 000 uomini debbonsi detrarre 10.000 perduti nell'ultima sortita del 19 corrente.

Nella fortezza vi erano inoltre operai borghesi (terrazzieri, vetturali del treno ausiliario, ferrovieri, telegrafisti, tutti esenti di leva e perciò non militari) nel numero complessivo di 45.000. Negli ospedali infine il numero degli ammalati e dei feriti ammontava a 28.000.

Da questi dati risulta adunque che computando come fecero i russi nel numero dei prigionieri le categorie di non combattenti, nonchè gli ammalati, i feriti e le nostre ultime perdite del 19 si raggiunse bensì la cifra di 117.000, ma risulta ancora ben chiaramente che il presidio militare effettivamente combattente nel giorno della resa della fortezza era di soli 34.000 uomini.

Le fortificazioni di Przemysl furono lasciate al nemico dopo essere state distrutte per ordine superiore e secondo quanto era stato da lungo tempo prestabilito.

Non vi fu intimazione di resa nè ebbero luogo trattative col nemico.

L'armamento della fortezza consisteva di 1050 bocche da fuoco di ogni calibro, la maggior parte appartenenti agli antiquati modelli 1861 (di ghisa) o 1875 (di bronzo). Tutte furono fatte saltare e perciò l'ultimo assalto russo nella notte del 21 corrente fu respinto dal solo fuoco della fanteria e delle mitragliatrici e da alcuni cannoni modello 1861, che non erano ancora stati distrutti ma che lo furono dopo il combattimento.

Ugualmente fu annientato tutto l'altro materiale di guerra.

VIENNA, 27. — Per regolare il consumo del grano in Austria, il Governo ha emesso una ordinanza la quale fissa, a datare dal 28 corrente, il consumo quotidiano di prodotti del grano a duecento grammi a persona. Sette grammi di pane corrispondono a cinque grammi di grano. La quantità quotidiana del consumo del grano può essere elevata per la popolazione agricola a trecento grammi. Per controllare il consumo sono state stabilite « Carte di pane » le quali saranno distribuite ai capi delle famiglie, per ciascun membro delle famiglie stesse, senza distinzione.

SOFIA, 27. — Il Re ha ricevuto ieri sera il generale Pau.

SOFIA, 27. — In occasione dell'anniversario della presa di Adrianopoli è stata celebrata nella cattedrale una messa di *requiem* seguita da un *Te Deum*. Vi assisteva un pubblico enorme. La città è imbandierata. Gli alunni delle scuole, vestiti a festa, hanno sfilato per le vie cantando canzoni militari.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio astronomico al Collegio Romano

26 marzo 1915.

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri e al mare	755.2
Termometro centigrado al nord	14.4
Tensione del vapore, in mm.	9.00
Umidità relativa, in centesimi	74
Vento, direzione	SW
Velocità in km.	7
Stato del cielo	coperto
Temperatura massima, nelle 24 ore	16.4
Temperatura minima, id.	10.9
Pioggia in mm.	14.3

26 marzo 1915.

In Europa: pressione massima 762 altipiano germanico, minima 752 coste baltiche.

In Italia nelle 24 ore: la pressione barometrica diminuita da 5 mm. al sud sino a 9 mm. al nord; temperatura stazionaria nell'alta Italia, poco aumentata al centro e sud; cielo generalmente coperto o piovoso.

Barometro: massimo 759 al sud e isole, minimo 755 al nord.

Probabilità:

Regioni settentrionali: venti moderati 4° quadrante, cielo nuvoloso, pioggie specie Veneto, temperatura diminuita.

Regioni appenniniche: venti alquanto forti intorno maestro, cielo nuvoloso, pioggie, temperatura diminuita.

Versante adriatico: venti forti quarto quadrante al nord e centro, del 2° altrove, cielo nuvoloso, pioggie, temperatura sciroccale, mare agitato.

Versante tirrenico: venti forti 4° quadrante al nord e centro, intorno ponente altrove, cielo nuvoloso, pioggie, temperatura sciroccale, mare agitato.

Versante jonico: venti forti intorno libeccio, cielo nuvoloso, pioggie, temperatura sciroccale, mare agitato.

Coste libiche: venti alquanto forti occidentali, cielo nuvoloso, temperatura elevata, mare alquanto agitato.

Bollettino meteorico dell'ufficio centrale di meteorologia e geodinamica

Roma, 26 marzo 1915.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore massima	minima
Liguria				
Porto Maurizio	3/4 coperto	legg. mosso	14 0	10 0
San Remo	sereno	legg. mosso	17 0	10 0
Genova	coperto	calmo	14 0	10 0
Spezia	coperto	legg. mosso	13 0	10 0
Piemonte				
Cuneo	coperto	—	13 0	5 0
Torino	coperto	—	12 0	8 0
Alessandria	nebbioso	—	13 0	8 0
Novara	coperto	—	8 0	6 0
Domodossola	3/4 coperto	—	14 0	6 0
Lombardia				
Pavia	nebbioso	—	13 0	8 0
Milano	nebbioso	—	13 0	7 0
Como	coperto	—	13 0	7 0
Sondrio	coperto	—	14 0	5 0
Bergamo	nebbioso	—	10 0	6 0
Brescia	nebbioso	—	11 0	8 0
Cremona	nebbioso	—	13 0	8 0
Mantova	nebbioso	—	11 0	7 0
Veneto				
Verona	nebbioso	—	12 0	7 0
Belluno	nebbioso	—	7 0	4 0
Udine	coperto	—	9 0	5 0
Treviso	coperto	—	10 0	6 0
Vicenza	coperto	—	10 0	7 0
Venezia	coperto	calmo	10 0	7 0
Padova	coperto	—	10 0	7 0
Rovigo	coperto	—	9 0	7 0
Romagna-Emilia				
Piacenza	nebbioso	—	13 0	8 0
Parma	coperto	—	13 0	8 0
Reggio Emilia	coperto	—	13 0	8 0
Modena	nebbioso	—	12 0	7 0
Ferrara	coperto	—	10 0	6 0
Bologna	nebbioso	—	12 0	6 0
Forlì	nebbioso	—	10 0	6 0
Marche-Umbria				
Pesaro	3/4 coperto	calmo	12 0	8 0
Ancona	3/4 coperto	calmo	12 0	8 0
Urbino	3/4 coperto	—	10 0	6 0
Macerata	coperto	—	11 0	7 0
Ascoli Piceno	coperto	—	12 0	4 0
Perugia	nebbioso	—	9 0	6 0

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore massima	minima
Toscana				
Lucca	piovoso	—	13 0	10 0
Pisa	piovoso	—	13 0	10 0
Livorno	coperto	agitato	13 0	11 0
Firenze	coperto	—	13 0	10 0
Arezzo	piovoso	—	13 0	9 0
Siena	piovoso	—	11 0	8 0
Grosseto	coperto	—	13 0	9 0
Lazio				
Roma	1/2 coperto	—	13 0	11 0
Versante Adriatico Meridionale				
Teramo	3/4 coperto	—	14 0	5 0
Chieti	coperto	—	13 0	6 0
Aquila	—	—	—	—
Agnone	1/4 coperto	—	10 0	5 0
Foggia	1/2 coperto	—	15 0	7 0
Bari	1/2 coperto	legg. mosso	15 0	7 0
Lecce	coperto	—	17 0	9 0
Versante Mediterraneo Meridionale				
Taranto	coperto	calmo	17 0	8 0
Caserta	piovoso	—	15 0	10 0
Napoli	piovoso	mosso	12 0	10 0
Benevento	3/4 coperto	—	14 0	9 0
Avellino	coperto	—	13 0	7 0
Mileto	coperto	—	13 0	9 0
Potenza	coperto	—	12 0	6 0
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	coperto	—	10 0	3 0
Sicilia				
Trapani	coperto	calmo	18 0	11 0
Palermo	3/4 coperto	calmo	16 0	11 0
Porto Empedocle	—	—	—	—
Caltanissetta	piovoso	—	13 0	8 0
Messina	piovoso	calmo	14 0	11 0
Catania	coperto	calmo	15 0	12 0
Siracusa	1/4 coperto	legg. mosso	16 0	11 0
Sardegna				
Sassari	coperto	—	13 0	9 0
Cagliari	1/4 coperto	legg. mosso	15 0	6 0
Libia				
Tripoli	—	—	—	—
Bengasi	—	—	—	—

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.